

REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

SCOPO	2
1. FINALITA' DELLA ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	2
2. PRINCIPI.....	2
CAMPO DI APPLICAZIONE	2
DEFINIZIONI	2
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
CONTENUTO	3
1. MODALITÀ	3
1.1 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA.....	3
1.2 INFORMATIVA.....	3
1.3 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI	4
1.4 MISURE DI SICUREZZA.....	4
2. RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO	4
2.1 TITOLARE, DELEGATI E PERSONALE AUTORIZZATO AD ACCEDERE ALLE IMMAGINI	4
2.2 RESPONSABILITÀ DITTE ESTERNE.....	5
3. IMPIANTI E LORO INSTALLAZIONE	5
3.1 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	5
4. DISCIPLINA DEGLI SPECIFICI SETTORI.....	5
4.1 LUOGHI DI LAVORO.....	5
4.2 LUOGHI DI CURA	6
4.3 SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	6
5. ACCESSO	6
5.1 DIRITTI DEGLI INTERESSATI	6
6. DISPOSIZIONI FINALI	7
6.1 INOSSERVANZE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.....	7
ALLEGATI	7

SCOPO

1. FINALITA' DELLA ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso gli immobili e le aree di pertinenza in cui si svolge l'attività istituzionale dell'Ospedale di Sassuolo S.p.A. (di seguito denominato anche solo "Azienda").

L'Azienda adotta il presente Regolamento in materia di utilizzo di impianti per la videosorveglianza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali.

L'Azienda effettua attività di videosorveglianza esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ovvero:

1. per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti delle strutture aziendali o che accedono agli stessi;
2. per il perseguimento di finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (c.d. videocontrollo per monitoraggio pazienti).

Al fine di perseguire la finalità di sicurezza di cui al punto 1., l'Azienda installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. L'attività di videosorveglianza per finalità di cura di cui al punto 2. si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato.

2. PRINCIPI

L'attività di videosorveglianza è attivata solo nei luoghi in cui altre misure (es. sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non sono sufficienti, non sono attuabili o non sono parimenti efficaci. L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

I dati raccolti per i fini sopra elencati non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati sia all'interno che all'esterno dell'Ospedale. Si espongono di seguito i principi, le regole e le prescrizioni che saranno adottate al fine di dare attuazione al presente Regolamento aziendale sulla videosorveglianza in conformità alle disposizioni dettate a tutela dei dati personali dal Regolamento UE 2016/679, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, oltre che dalle vigenti norme dettate dallo Statuto dei lavoratori e in tema di sicurezza sul lavoro.

DEFINIZIONI

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento le attività di seguito elencate:

1. Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
2. Videocontrollo: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree delimitate.

Nel presente Regolamento il termine generico "Videosorveglianza" viene utilizzato con riferimento ad entrambe le due tipologie di attività.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Normativa di riferimento, a cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento:

- Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – GDPR;
- Decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., - Codice privacy;
- Linee guida EDPB n.3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010;
- Legge n. 300 del 1970 “Statuto dei lavoratori”;
- Decreto Legislativo 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Qualora si riscontri un significativo mutamento nelle norme di riferimento, si procede alla revisione e all’eventuale aggiornamento del Regolamento.

CONTENUTO

1. MODALITÀ

1.1 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA

Tutti gli impianti di videosorveglianza installati in Azienda (sia all’interno della struttura che negli spazi adiacenti) effettuano la registrazione delle immagini.

Le telecamere devono essere installate e posizionate in modo da raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate o dettagli comunque non rilevanti.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono determinate in ottemperanza a quanto sopra precisato.

L’angolatura e la panoramica delle riprese devono essere effettuate con modalità tali da limitare l’angolo di visuale all’area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone private non interessate alla finalità dell’impianto.

I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati preferibilmente in locali appartati, ove non vi sia afflusso di persone estranee all’Azienda.

In ogni modo la collocazione dei monitor deve essere tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee.

1.2 INFORMATIVA

Gli interessati devono sempre essere informati del fatto che stanno per accedere in una zona video sorvegliata tramite apposita informativa. A tal fine negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza l’Azienda installa, in posizione chiaramente visibile, prima del raggio di azione della telecamera, appositi cartelli contenenti l’informativa “minima” e semplificata conforme al modello stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (Allegato 1).

L’Azienda mette inoltre a disposizione degli interessati nei siti Intranet e Internet aziendali l’informativa estesa, contenente tutti gli elementi di cui all’art.13 del GDPR (Allegato 2).

1.3 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Stanti le finalità degli impianti di videosorveglianza installati in Azienda, valutato in misura medio/alto il livello di rischio delle aree sottoposte a controllo, considerate le esigenze di conservazione delle immagini in relazione a festività e/o chiusura di uffici e strutture, il periodo di conservazione è determinato in 5 giorni dalla registrazione. Ciò in considerazione del fatto che, in precedenti episodi occorsi in Ospedale, per i quali è stato necessario ricorrere alla visione delle immagini, sono trascorsi più giorni tra il momento in cui l'evento è occorso e quello in cui se ne è avuta effettiva conoscenza.

Analogamente la definizione di tale termine di conservazione è motivata anche dalla speculare esigenza di poter corrispondere in modo fattivo a richieste di acquisizione di immagini provenienti d'ufficio dalla autorità di Pubblica Sicurezza, che potrebbero pervenire anche alcuni giorni dopo il verificarsi di eventi dei quali l'Ospedale non fosse nemmeno a conoscenza (es. denuncia di furto presentata direttamente da un utente senza rivolgersi all'Ospedale).

Decorsi 18 mesi dalla adozione del presente Regolamento, la Direzione dell'Ospedale valuterà la conformità del suddetto termine, eventualmente riducendolo, tenendo conto di eventuali avvenimenti per i quali dovesse rendersi necessario acquisire le immagini di videosorveglianza e del momento effettivo in cui tale esigenza si sia palesata. In ogni caso, il limite temporale di 5 giorni potrà essere superato solo in presenza di richieste investigative dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria.

1.4 MISURE DI SICUREZZA

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è di norma consentito solamente al Titolare o a persone da questi delegate e agli incaricati di cui ai successivi paragrafi, nonché ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti.

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente Regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

I supporti contenenti le immagini soggette a conservazione devono essere riposti in luoghi sicuri. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il riutilizzo del supporto; ad ogni modo le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente sul luogo di lavoro.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura questo dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile. I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati atti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni.

2. RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO

2.1 TITOLARE, DELEGATI E PERSONALE AUTORIZZATO AD ACCEDERE ALLE IMMAGINI

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Ospedale di Sassuolo S.p.A., nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore. Il Titolare - o persona da lui delegata - provvede con apposito atto ad autorizzare all'accesso alle immagini il personale all'uopo individuato, a norma dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy. L'autorizzazione degli operatori designati al trattamento deve contenere lo specifico riferimento alle attività di utilizzo e gestione dei sistemi di videosorveglianza, unitamente alle istruzioni sulle operazioni consentite e deve essere formalizzata utilizzando il modello predisposto dall'Azienda (Allegato 3). Secondo tale modello gli autorizzati possono essere abilitati alla sola visione delle immagini sui monitor in sincronia con la ripresa o anche alla visione delle immagini già registrate e alla loro duplicazione/cancellazione. Il numero degli autorizzati addetti alle operazioni duplicazione/cancellazione, rispetto alla sola visione, deve essere limitato.

La responsabilità dell'impianto e del trattamento dei dati relativi agli impianti di videocontrollo, qualora installati per la finalità di cura/monitoraggio pazienti, è affidata ai Direttori e ai Coordinatori delle Unità Operative ospedaliere presso cui è installato tale impianto. Tutto il personale medico ed infermieristico della unità operativa

in cui è ubicato l'impianto di videocontrollo è per sua natura da considerarsi legittimato, e quindi autorizzato alla visione delle immagini sui monitor.

2.2 RESPONSABILITA' DITTE ESTERNE

Eventuali ditte esterne incaricate della gestione di impianti di videosorveglianza per conto dell'Azienda saranno designate Responsabili del trattamento dei dati a norma dell'art. 28 del GDPR. L'Azienda provvederà a fornire alle ditte copia del presente Regolamento, affinché l'attività assegnata sia svolta conformemente a quanto ivi disposto.

3. IMPIANTI E LORO INSTALLAZIONE

3.1 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'installazione degli impianti di videosorveglianza aziendali, oltre ad essere opportunamente motivata, deve essere preceduta da una valutazione tecnica da parte della Direzione Sanitaria, del SIA e del SAT ciascuno per le rispettive competenze, eventualmente con il supporto del DPO; tale valutazione deve tenere conto dei principi generali del GDPR, in particolare del principio di proporzionalità secondo il quale l'attività di videosorveglianza è attivata solo nei luoghi in cui altre misure (es. sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non siano sufficienti, attuabili o parimenti efficaci.

Tale valutazione deve esitare in una relazione contenente la descrizione delle motivazioni per cui si ritiene necessaria l'installazione di un nuovo impianto o la modifica/integrazione di un impianto esistente, nel rispetto dei principi generali e della normativa di settore di cui al presente Regolamento.

Tale relazione, possibilmente corredata di planimetria indicante l'esatta collocazione delle telecamere e il relativo cono di visuale, viene inviata alle rappresentanze sindacali e al Titolare della protezione dati al fine di valutare se il trattamento sin dalla progettazione risponde ai requisiti richiesti dalla normativa vigente; il Titolare della protezione dati fornirà un parere comprensivo di eventuali prescrizioni e indicazioni in merito alle modalità, accorgimenti e/o procedure particolari da seguire durante l'installazione/modifica/integrazione dell'impianto.

La procedura sopra descritta deve essere seguita anche nel caso di installazione di impianti di videocontrollo con finalità di monitoraggio pazienti.

4. DISCIPLINA DEGLI SPECIFICI SETTORI

4.1 LUOGHI DI LAVORO

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70.

In particolare:

- non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul marcatempo);
- la ripresa diretta del lavoratore deve essere limitata ai soli casi in cui sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto; in tal caso, l'installazione dell'impianto è concordata con le rappresentanze sindacali;
- non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e spazi ricreativi).

4.2 LUOGHI DI CURA

Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovranno garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.

Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento) devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati, nonché di tutela della salute anche degli operatori sanitari.

Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti, anche in attuazione di quanto prescritto dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza. Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo devono essere posizionati in ambienti separati e normalmente non accessibili al pubblico. Il Direttore della unità operativa deve garantire che possa accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo il personale autorizzato (medico ed infermieristico).

Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente; in tal caso devono essere adottati opportuni accorgimenti tecnici per consentire la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente. Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 2- septies del Codice Privacy). In tale quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le registrazioni audio/video effettuate nell'ambito di particolari trattamenti di cura, per le quali è necessaria l'acquisizione del consenso da parte del paziente (es. sedute di psicoterapia).

4.3 SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Nel caso di utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza o di videosorveglianza remota da parte di fornitori, le modalità di trattamento dei dati raccolti devono avvenire in ottemperanza alle vigenti prescrizioni del Garante.

5. ACCESSO

5.1 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR, in particolare possono richiedere:

- l'accesso ai dati personali che li riguardano;
- la limitazione del trattamento nel caso in cui i dati personali siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

L'Azienda garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

- l'interessato può richiedere l'accesso alle registrazioni che lo riguardano mediante una istanza in forma scritta, indirizzata alla Direzione Generale dell'Ospedale; detta istanza deve contenere gli elementi atti a circoscrivere l'oggetto della richiesta (Allegato 4);
- i dati possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni o, qualora ne venga fatta richiesta, mediante duplicazione della registrazione su adeguato supporto;
- la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato, fatta salva la duplicazione su supporti particolari di uso non comune (in tal caso deve essere corrisposto il costo del supporto);
- l'interessato può avere accesso alle sole immagini che lo riguardano direttamente, mediante la schermatura (anche manuale), se necessario, delle immagini del video che riprendano soggetti terzi; la visione può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali dell'interessato.

Nel caso di richiesta di duplicazione di immagini registrate in cui compaiano soggetti terzi, deve essere utilizzato apposito programma oscuratore.

Qualora invece la richiesta di accesso sia espressamente diretta ad acquisire informazioni o dati di terzi (es. danneggiamento del proprio veicolo ad opera di terzi), questa deve essere debitamente motivata e oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da operarsi a cura del Titolare o di persona da lui delegata di cui al punto 2.1, previo eventuale parere dell'Ufficio Privacy.

Tutti gli accessi devono essere registrati mediante annotazione riportante data e ora dell'accesso, identificazione del richiedente, estremi dell'autorizzazione all'accesso. Tale procedura deve essere rispettata anche in caso di diniego, di cui deve essere data formale comunicazione al richiedente.

6. DISPOSIZIONI FINALI

6.1 INOSSERVANZE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Il dipendente che faccia accesso o utilizzi indebitamente le immagini acquisite mediante gli impianti aziendali di videosorveglianza risponde, a seconda della gravità, sotto il profilo della responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare. Ai sensi dell'art. 2-septies del Codice Privacy, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento determinerà l'impossibilità di utilizzare i dati personali trattati.

ALLEGATI

- Allegato 1: Cartello Videosorveglianza_Modello semplificato
- Allegato 2: Informativa Completa Videosorveglianza
- Allegato 3: Atto di nomina autorizzato_Videosorveglianza
- Allegato 4: Modulo richiesta di accesso a videoregistrazioni

Data: 17-01-2023


Responsabile Protezione Dati (DPO)

MODELLO SEMPLIFICATO CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA

Allegato 1

(EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020)

Per informazioni: www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza

	LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA: OSPEDALE SASSUOLO S.P.A. CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: dpo@ospedalesassuolo.it
	LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI 5 GIORNI AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA
	FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA: ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE, DI SICUREZZA DEL LAVORO E PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE E DELLE PERSONE CHE, A VARIO TITOLO, FREQUENTANO GLI AMBIENTI DELLE STRUTTURE AZIENDALI O CHE ACCEDONO AGLI STESSI
	È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE MEDIANTE UNA ISTANZA IN FORMA SCRITTA DA PRESENTARE INVIANDOLA ALLA SEGUENTE EMAIL: dpo@ospedalesassuolo.it LA MODULISTICA È REPERIBILE SUL SITO DELL'AZIENDA OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A., ALL'INDIRIZZO: https://www.ospedalesassuolo.it/privacy

L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:

- presso i locali dell'Ospedale di Sassuolo S.p.A.
- sul sito internet (URL): <https://www.ospedalesassuolo.it/privacy> (VIDEOSORVEGLIANZA)

**SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL' ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)**

L'Ospedale di Sassuolo S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti della struttura aziendale o che vi accedono, informa che è installato un sistema di videosorveglianza costituito da telecamere collocate sia all'interno che nell'area esterna alla struttura ospedaliera, nel rispetto delle disposizioni contenute nella seguente normativa di riferimento:

- 1) Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)
- 2) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e smi;
- 3) Legge n. 300 del 1970 "Statuto dei lavoratori";
- 4) Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010
- 5) Tutte le aree in cui sono installati i sistemi di videosorveglianza sono individuate mediante apposizione di cartelli recanti un'informativa breve.

La videosorveglianza può essere effettuata con o senza registrazione delle immagini.

Gli impianti sono gestiti direttamente dall'Ospedale di Sassuolo S.p.A, tramite personale a ciò espressamente autorizzato o affidati a ditte esterne specializzate appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati personali, come previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le immagini eventualmente registrate sono periodicamente cancellate.

I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza non sono oggetto di diffusione né di comunicazione. La visione delle immagini è consentita nei casi e secondo le modalità previste dal regolamento aziendale in materia, disponibile sul sito internet www.ospedalesassuolo.it.

Gli interessati possono esercitare i seguenti diritti:

- Ottenere l'accesso ai dati personali che li riguardano
- Ottenere la limitazione del trattamento nel caso in cui i dati personali siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
- Conoscere le modalità e le finalità del trattamento dei dati
- Ottenere l'indicazione dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
- Ottenere l'interruzione di un trattamento illecito

A tal fine apposita istanza dovrà essere presentata all'Ospedale contattando il Titolare della protezione dati, all'indirizzo dpo@ospedalesassuolo.it, anche utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet www.ospedalesassuolo.it/privacy.

Ricorrendone i presupposti, gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste.

Il Titolare del trattamento è l'Ospedale di Sassuolo S.p.A con sede in Via Francesco Ruini, 2, 41049 Sassuolo (MO)

**ATTO DI NOMINA DEGLI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
MEDIANTE L'USO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
(art. 2 quaterdecies del Codice Privacy)**

Il sottoscritto

in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza per le aree e gli impianti riconducibili all'Ospedale di Sassuolo S.p.A.

nomina "persona autorizzata al trattamento dei dati personali mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza:

il/la Sig./ra

nato/a il.....

ruolo/profilo/qualifica.....

La persona così designata è autorizzata a svolgere le seguenti operazioni di trattamento:

- Visionare le immagini sui monitor di controllo in tempo reale;
- Visionare sia le immagini sui monitor di controllo in tempo reale che le registrazioni effettuate con possibilità di rispondere alle richieste di accesso, duplicazione e cancellazione delle registrazioni

Va in ogni caso garantita la massima riservatezza sulle informazioni o sui dati di cui l'autorizzato sia venuto a conoscenza mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza

L'autorizzato prende atto di quanto previsto nella presente nomina e nell'allegato Regolamento Aziendale in materia di videosorveglianza

Sassuolo, _____

Il Titolare del trattamento dei dati personali

Firma _____

L'autorizzato al trattamento dei dati personali:

Firma _____ (per ricevuta)

Con l'occasione si rammenta che l'autorizzato è tenuto al rispetto delle istruzioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali che di seguito si riportano:

1. trattare i dati di propria pertinenza in modo lecito e secondo correttezza;
2. trattare i soli dati necessari allo svolgimento delle operazioni da effettuare;
3. verificare che i dati personali siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
4. utilizzare le informazioni e i dati con cui entra in contatto per ragioni di lavoro, e in particolare i dati sensibili e giudiziari, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, con la massima riservatezza sia nei confronti dell'esterno che del personale interno, per tutta la durata dell'incarico ed anche successivamente al termine di esso;
5. verificare l'esattezza ed il grado di aggiornamento dei dati trattati;
6. conservare i dati rispettando le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente nonché quelle predisposte dall'Azienda e/o dal Titolare, garantendo la massima riservatezza in ogni operazione di trattamento. In particolare, ciascun autorizzato deve:
 - 6) per le banche dati informatiche, utilizzare sempre il proprio codice di accesso personale, evitando di operare su terminali altrui e/o di lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
 - 7) conservare correttamente i supporti informatici e/o cartacei contenenti i dati personali in modo da evitare che gli stessi siano accessibili a persone non autorizzate;
 - 8) informare immediatamente il Titolare del trattamento in caso si constati o si sospetti un incidente di sicurezza.
7. segnalare al Titolare del trattamento eventuali circostanze che rendano necessario od opportuno l'aggiornamento delle predette misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
8. astenersi dal comunicare a terzi dati e informazioni, senza la preventiva specifica autorizzazione del Titolare del trattamento (salvo i casi previsti dalla legge);
9. informare immediatamente il Titolare del trattamento di qualunque fatto o circostanza, anche accidentale, che abbia causato perdita, distruzione dei dati, accesso non consentito o comunque non conforme ai principi sopradetti.

MODULO RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Spett.le Direzione Generale
Ospedale Sassuolo S.p.A.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

residente a

identificato tramite

ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero avere registrato dati personali che lo riguardano.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1)Luogo o luoghi di possibile ripresa

2)Data di possibile ripresa

3)Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)

4)Abbigliamento al momento della possibile ripresa

5)Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)

6)Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)

7)Attività svolta durante la possibile ripresa

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

Sassuolo

Firma

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./ra

ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di videosorveglianza.

(Firma leggibile di chi riceve la richiesta e timbro della struttura)